



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO E DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA**

APPROVATO CON D.C.C. n. 30 del 04 Ottobre 2013, INTEGRATO E MODIFICATO con

- D.C.C. n. 52 del 06.11.2014
- D.C.C. n. 47 del 28.12.2016
- D.C.C. n. 30 del 28.07.2017
- D.C.C. n. ____ del _____

INDICE

CAPO I - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - La Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica

- 2.1 Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica
- 2.2 Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica
- 2.3 Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica
- 2.4 Composizione e durata e organizzazione della Commissione
- 2.5 Decadenza dei Componenti della Commissione Tecnica Comunale
- 2.6 Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio del titolo sismico

CAPO II - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

- 5.1 Documenti da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

CAPO III - PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

- 6.1 Denuncia dei Lavori
- 6.2 Deposito Sismico
- 6.3 Autorizzazione Sismica
- 6.4 Procedimenti in corso

Art. 7 – Modulistica

CAPO IV - CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 8 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Norme di rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 11 – Riferimenti Normativi

CAPO I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività e funzioni oggetto del trasferimento di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., e dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – *“Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”*, i quali stabiliscono, inoltre, che *“... il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore provinciale del Genio Civile ...”*.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014 ad oggetto *“Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)”*, pubblicata sul BURC n. 57 del 07/08/2014, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 *“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”*.

L'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 è, infatti, modificato dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. Campania n. 16 del 07/08/2014 che recitano testualmente:

- art. 1 comma 192: *“Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole “pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata” sono soppresse”*.
- art. 1 comma 237: *“Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato: “6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.””*

Questo comporta che le opere edilizie per le quali sono trasferite le funzioni, sono quelle relative ad **interventi di edilizia pubblica e privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna**.

Le *“linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”*, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

- a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti;
- c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.), ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere;
- f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti;
- g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti;

- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010), ad eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010), ad eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9", approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 3 e 4, inoltre, definiscono con esattezza le opere strutturali e le attività e funzioni NON oggetto del trasferimento.

Allo scopo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento si ritiene opportuno riportare, di seguito, quanto stabilito dai punti 3 e 4 delle suindicate Linee Guida, con le modifiche apportate dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. 16/2014:

Punto 3

"La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" - omissis -.

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:
 - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - quelle così definite da altre specifiche norme,
 - quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto."

Punto 4

“Il comma 1 dell’articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983, così come modificato dall’art. 1 comma 192 e 237 della L.R. n. 16/2014 precisa: “- omissis - Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”.

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.”

Art. 2 – La Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica

2.1 – Le figure tecniche nel Procedimento per l’Autorizzazione Sismica

Il Responsabile del Servizio Urbanistica è responsabile del rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss. mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo alle procedure di rilascio del titolo sismico, individuato con atto del Responsabile del Servizio Urbanistica è responsabile del rispetto dei termini di cui alla normativa vigente in materia, della verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica, della conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, e della trasmissione della documentazione relativa alle Autorizzazioni Sismiche al Settore Provinciale del Genio Civile, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica (art. 4 bis comma 5 della L.R. Campania 9/1983).

2.2 – Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica

Il Comune di Striano con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall’art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l’esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

- La Commissione Comunale, costituita ai sensi della L.R. Campania n. 9/83, è nominata con Decreto Sindacale;
- nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici ed una figura professionale che svolgerà le funzioni di Segretario di Commissione;
- i componenti tecnici della Commissione, sono scelti nell’ambito di un apposito Elenco istituito presso l’Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica – del Comune di Striano, previo bando pubblico;
- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all’interno dell’Elenco di cui sopra, con un nuovo Decreto Sindacale;
- i professionisti selezionati componenti della Commissione per il Rischio Sismico verranno invitati a sottoscrivere un apposito Schema di Convenzione che verrà approvato con successiva Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Urbanistica e nel quale verrà definito anche il compenso spettante, ai sensi del presente regolamento.

2.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica

L’istituzione presso il Servizio Urbanistica dell’Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell’art. 4/bis della L. R.

n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica **una volta istituito, previo bando pubblico, e approvato con Determinazione Dirigenziale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e aggiornato con cadenza annuale previa pubblicazione di apposito avviso entro e non oltre il 30.11 di ogni anno.** L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

2.4 – Composizione, durata ed organizzazione della Commissione

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii. la Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è costituita da cinque professionisti tecnici, cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale:

- **tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.**
- **i restanti due componenti che possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali;**
- **Segretario di Commissione.**

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

La Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica per 3 (tre) anni dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Servizio Urbanistica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica Comunale, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso l'UTC - Servizio Urbanistica - del Comune di Striano e vengono convocate dal Responsabile del Procedimento (sentito il Responsabile del Servizio Urbanistica e secondo le modalità di cui sopra) con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno tre giorni, ai componenti della Commissione, al Segretario di Commissione, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide se presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Delle decisioni della Commissione Tecnica Comunale, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario di Commissione e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

2.5 - Decadenza dei Componenti della Commissione Tecnica Comunale

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Striano;
- la copertura della carica di Amministratore comunale del Comune di Striano o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale per il Rischio Sismico;
- l'accettazione di incarichi professionali privati riguardanti progetti ricadenti nel territorio del Comune di Striano, per i quali è necessaria l'autorizzazione sismica.

I professionisti componenti della Commissione Tecnica, inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione Comunale per il Rischio Sismico; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista. Nel caso in cui l'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive riguardi il Presidente di Commissione, il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare direttamente la procedura per la sostituzione dello stesso.

2.6 - Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione Comunale per il Rischio Sismico il Comune di Striano provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”.

Il compenso ai componenti della Commissione Comunale per il Rischio Sismico viene erogato l'anno successivo all'erogazione delle risorse finanziarie versate, previa Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica.

Infatti, con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, da predisporre **con cadenza semestrale**, viene effettuata la ricognizione delle pratiche esaminate al fine di stabilire quali risorse debbano essere **impegnate a favore dei componenti della Commissione Tecnica**.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014 ad oggetto “*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)*”, pubblicata sul BURC n. 57 del 07/08/2014, infatti, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 “*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*”.

L'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 è, infatti, modificato dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. Campania n. 16 del 07/08/2014 che recitano testualmente:

- art. 1 comma 192: “*Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole “pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata” sono soppresse*”.
- art. 1 comma 237: “*Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato: “6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”*”

Con le risorse finanziarie di cui sopra si provvederà a coprire le spese derivanti dal

funzionamento della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, quali:

- compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame ed istruttoria e al Segretario di Commissione;
- compenso al Responsabile del Procedimento;
- oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica.

L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

- **50%** ai componenti della Commissione Tecnica Comunale per le attività di esame ed istruttoria, così di seguito ripartito tra gli stessi:
 - **25%** al Presidente di Commissione;
 - **20%** a ciascun componente (due complessivamente tra architetti e ingegneri) della Commissione;
 - **20%** da suddividere equamente tra i restanti due componenti (geologo e geometra)
 - **15%** al Segretario di Commissione
- **50%** rimane nella disponibilità dell'Ente per la copertura degli oneri e spese derivanti dall'espletamento delle funzioni e delle attività oggetto di trasferimento. Una quota di tali fondi, nel limite massimo del 5% è assegnata al RUP per le attività connesse alla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica.

Al fine di riconoscere i compensi dovuti alla Commissione Tecnica, con Determinazione Dirigenziale, da disporre con cadenza semestrale, viene effettuata la ricognizione delle pratiche esaminate (indipendentemente dall'esito finale delle stesse) e disposto l'impegno di spesa in favore dei componenti di Commissione per le attività svolte nel semestre di riferimento. A seguito di regolare presentazione di fattura da parte dei professionisti per le attività svolte e previa verifica di conformità, si provvede alla liquidazione dei compensi dovuti con successiva Determinazione Dirigenziale.

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e dell'art. 1 comma 237 della L.R. Campania n. 16/2014 ai sensi del quale “Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata

provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore."

Le somme dovute, infatti, dovranno essere versate sul numero di c.c.p. **22983803** intestato a **COMUNE DI STRIANO** con causale **"Contributo istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica – codice catastale I978"**.

Art. 3 bis – Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei Collaudi e Relazioni a Struttura Ultimata che riguardano calcoli strutturali non depositati né rilasciati dal Comune di Striano, dovrà essere corrisposto al Comune di Striano

Per le valutazioni della sicurezza relative a Certificati di Collaudo e Relazioni a Struttura Ultimata che riguardano calcoli strutturali non depositati né rilasciati dal Comune di Striano, dovrà essere corrisposto al Comune di Striano un contributo pari ad **€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni Certificato di Collaudo ed € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni Relazione a Struttura Ultimata**, a titolo di DIRITTO DI ISTRUTTORIA. L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

- ✓ **70%** rimane nella disponibilità dell'Ente per la copertura degli oneri e spese derivanti dall'espletamento delle funzioni e delle attività connesse alle valutazioni della sicurezza relative a Certificati di Collaudo e Relazioni a Struttura Ultimata che riguardano calcoli strutturali non depositati né rilasciati dal Comune di Striano. Una quota di tali fondi, nel limite massimo del 5% è assegnata al RUP per le attività connesse alla conservazione delle stesse.
- ✓ **30 %** al Segretario di Commissione.

Per le risorse di cui sopra non è prevista una ripartizione tra i Componenti della Commissione Tecnica Comunale per il Rilascio delle Autorizzazioni Sismiche in quanto l'attività amministrativa relativa alle valutazioni della sicurezza relative a Certificati di Collaudo e Relazioni a Struttura Ultimata che riguardano calcoli strutturali non depositati né rilasciati dal Comune di Striano, viene svolta dai soli Segretario di Commissione e RUP, non trattandosi, appunto, di progetti depositati e rilasciati dal Comune di Striano.

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio del titolo sismico

La Commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale, **nel rispetto delle norme vigenti in merito ai procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.**

A seguito del parere della Commissione, le pratiche sono trasmesse, per il tramite del RUP, al Responsabile del Servizio Urbanistica che, effettuato il controllo documentale, procede entro 15 giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del RUP, trasmette a propria firma la documentazione relativa alle Autorizzazioni Sismiche al Settore Provinciale del Genio Civile su supporto informatizzato.

Il Segretario della Commissione Comunale, nominato ai sensi del presente Regolamento, e coadiuvato dal RUP, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Servizio, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- collaborazione con il Responsabile del Servizio Urbanistica e con il RUP, per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché:
 1. nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;

2. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
3. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
4. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.9 del 1983);
5. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983), svolgimento dell'attività amministrativa e predisposizione dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010);
6. ricezione degli atti e del certificato di collaudo (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983) svolgimento dell'attività amministrativa e predisposizione dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 4/2010);
7. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e predisposizione degli atti relativi ad eventuali, conseguenti procedimenti amministrativi;
8. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
9. ricezione delle comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
10. predisposizione delle voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

CAPO II

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

La Legge Regionale Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente può

1. presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico;
2. richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica; in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sismica **della copia conforme o in originale del progetto architettonico approvato**, comprovante la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Si precisa, comunque, che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica o effettuato il Deposito Sismico del progetto strutturale così come nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss. mm. ed ii..

5.1 - Documenti da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83.

Le opere non strutturali, quindi, non sono sottoposte alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica né a quella prevista per il Deposito Sismico. Di conseguenza, per le opere non strutturali, non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali risulta sufficiente, ai fini sismici, allegare alla

pratica edilizia una dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.

Si ritiene doveroso precisare, però, che alcuni interventi edilizi anche se non riguardano la realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, per le loro caratteristiche e dimensioni possono interferire con le strutture esistenti degli edifici comportando effetti sostanziali sulle stesse (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità). Per questo tipo di interventi bisognerà verificare se gli stessi debbano essere sottoposti a procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica o di Deposito Sismico ai sensi della L.R. n. 9/83 e del Regolamento Regionale n. 04/2010.

Alla luce di quanto sopra definito, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, la documentazione presentata all'UTC – Servizio Urbanistica, relativa ad ogni tipo di intervento edilizio, dovrà essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- nel caso di interventi strutturali: dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. n. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss.mm.ii.;
- nel caso di interventi non strutturali: dalla dichiarazione asseverata che l'intervento non riguarda la realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, e che lo stesso non interferisce con le strutture esistenti nè comporta effetti sostanziali sugli edifici oggetto dell'intervento stesso.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate.

Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali, finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, direttamente presso il Comune di Striano indirizzandola al Responsabile del Servizio Urbanistica, con le modalità di cui ai seguenti punti del presente articolo. Inoltre, alla domanda dovranno essere necessariamente allegati

- un elaborato di progetto, in triplice copia, dal quale si evince che “i lavori riguardano opere di edilizia privata e/o pubblica che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (.pdf, .dwg, .doc, ecc. ...);

Si ritiene doveroso precisare che nelle sedute previste, la Commissione Tecnica Comunale esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta.

6.1 – Denuncia dei Lavori

La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, ed è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore.

In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

- il titolare del permesso di costruire
- il richiedente la DIA
- il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori
- i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Servizio Urbanistica del Comune di Striano e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico".

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti

- progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario)
- progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario);
- la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla Legge Regionale Campania n. 9/1983.

In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al Servizio Urbanistica del Comune di Striano, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

6.2 – Deposito Sismico

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con la presentazione della denuncia dei lavori, la Commissione Tecnica Comunale, per il tramite del Segretario della Commissione Comunale o del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di quindici giorni.

Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la Commissione Tecnica Comunale, con le modalità di cui sopra, comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre dieci giorni. La sospensione può verificarsi una sola volta.

La Commissione Tecnica Comunale in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico"
- la correttezza dell'impostazione dell'istanza
- la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti
- la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali

- la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale
- la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti
- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio per il tramite del RUP, emette il provvedimento di "deposito sismico", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, viene emesso un provvedimento motivato di diniego.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale Campania n. 9/1983.

Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "deposito sismico".

6.3- Autorizzazione Sismica

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente RUP avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

La Commissione Tecnica Comunale in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico", ai sensi dell'articolo 5.2, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; se necessario la stessa Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Segretario della Commissione Comunale e del RUP, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del RUP, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo.

La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto sopra previsto, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima

documentazione;

- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

A seguito del parere della Commissione Tecnica, le pratiche sono trasmesse dal Segretario della Commissione Comunale e, per il tramite del RUP, al Responsabile del Servizio Urbanistica che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio Urbanistica emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

In caso di esito negativo, il Responsabile del Servizio Urbanistica emette un provvedimento motivato di diniego.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica trasmette, per il tramite del RUP, al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere pubbliche e private che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna."**

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12 del Regolamento Regionale n. 4/2010, del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica", fatta eccezione per le varianti non sostanziali.

Art. 6.4 - Procedimenti in corso

I procedimenti dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali precedenti, e pertanto restano di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli.

I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, deterrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 29 del 03/06/2013 della deliberazione di Giunta Regionale n° 119 del 27/05/2013, e dunque dal 19/06/2013, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

Art. 7 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico (deposito e/o autorizzazione), per le revoche e nomine dei professionisti, le volture di provvedimenti sismici già rilasciati, e per tutti gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii., può essere utilizzata la stessa modulistica di presentazione delle istanze al Settore Provinciale del Genio Civile ma indirizzata alla "Commissione Tecnica Comunale per il Rischio Sismico – Servizio Urbanistica – Comune di Striano".

CAPO IV

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 8 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art.

96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

E' del Responsabile del Servizio Urbanistica l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui agli art.li 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. e degli art.li 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del RUP, invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativa all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto dello stesso responsabile. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al competente servizio tecnico comunale.

I tecnici incaricati dal Comune di Striano per svolgere le attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e della Commissione Tecnica Comunale, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n.

9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento sismico, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della L.R. n. 9/1983;
- verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato al provvedimento sismico ed i lavori realizzati.

A seguito delle verifiche di cui sopra è data facoltà, al Responsabile del Servizio Urbanistica, di agire, coadiuvato dal RUP, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Compilare processo verbale assegnando un termine congruo per la regolarizzazione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme nazionali e regionali di seguito riportate, nonché agli altri eventuali Regolamenti Comunali di Settore vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Art. 11 – Riferimenti Normativi

Legge Regionale Campania n°9 del 07/01/1983: "Norme per l'esercizio delle funzioni

Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico” e ss.mm.ii.;
Legge Regionale Campania n. 19 del 28/12/2009: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
D.G.R. Campania n. 1897 del 22 dicembre 2009: “Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica” e ss.mm.ii.;
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 11/02/2010: “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” e ss.mm.ii.;
Legge Regionale Campania n. 1 del 27/01/2012: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)” e ss.mm.ii.;
D.G.R. Campania n. 161 del 04/04/2012: “Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata” ed allegate “Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983”;
D.G.R. Campania n. 316 del 28/06/2012: “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”;
D.G.R. Campania n. 317 del 28/06/2012: “Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012”;
D.G.R. Campania n. 119 del 27/05/2013, “Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2013”.
Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014, “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)”;
Legge Regione Campania n. 28/2018 dell'08/08/2018 “Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018”



COMUNE DI STRIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00016/2019 del 26/07/2019.

Avente oggetto:

“Regolamento Comunale delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, e delle attività di vigilanza” – Modifiche ed Integrazioni

Il Dirigente del Settore STRIANO_SETTORE_URBANISTICA esprime parere: Favorevole

STRIANO, 26/07/2019